
REGOLAMENTO ELETTORALE

Stesura definitiva, approvata nell'Assemblea straordinaria del 13 aprile 2018

Società di Storia Patria per la Puglia

Preambolo: i criteri adottati per l'elaborazione del presente regolamento sono ispirati alla osservanza dei principi stabiliti nello statuto, con la finalità di ampliare la partecipazione dei soci nella scelta degli organi direttivi e di eliminare (o almeno ridurre) l'impatto negativo di eventuali distorsioni, con la massima semplicità e praticità.

Norme per le elezioni.

In riferimento agli articoli 4 e 7 del vigente Statuto e nn. 3 e 4 delle relative esplicazioni, si stabilisce che la disciplina delle elezioni alle cariche sociali è demandata al presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Per gli aspetti non specificamente menzionati, si rinvia alle norme dello Statuto.

Le norme introdotte nel presente Regolamento entreranno in vigore per il triennio 2018-2021.

Art. 1. Nomina Commissione Elettorale

Il Consiglio direttivo decide la data dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, dandone comunicazione sul sito della SSPP almeno quarantacinque giorni prima della data fissata ; esso nomina, contestualmente, una Commissione

Elettorale , incaricata di garantire la regolarità delle procedure, sia per quanto riguarda la presentazione delle candidature sia le modalità dello scrutinio.

Art. 2. Composizione della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, che esercita anche le funzioni di scrutinio, è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci ordinari aventi diritto a partecipare alle elezioni.

Funge da presidente della Commissione il componente di maggiore anzianità sociale.

La nomina e l'accettazione a componente della Commissione elettorale esclude, sia per i membri effettivi sia per i supplenti, la possibilità di presentare una propria candidatura per qualsiasi tipologia di carica.

Art. 3. Diritto attivo di voto

Alle votazioni possono partecipare tutti i soci ordinari che non siano al momento del voto in posizione di quiescenza. Le schede elettorali saranno inserite in urne distinte per ciascuna delle quattro cariche sociali oggetto di voto.

La votazione avrà luogo per chiamata nominale in ordine alfabetico.

Possono essere espresse: una sola preferenza per il Presidente; tre preferenze per i Vicepresidenti; sette preferenze per i Consiglieri; cinque preferenze per i Revisori dei Conti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 4. Presentazione delle candidature

Le candidature alle cariche sociali dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale a cura degli interessati aventi diritto , secondo modalità accertabili (*brevi manu* , con timbro della Società e data di ricevimento ; lettera raccomandata (sulla base della data di spedizione ; posta certificata) , almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali candidature presentate dopo i limiti cronologici precedentemente indicati non saranno prese in considerazione.

La Commissione elettorale – valutata la regolarità delle candidature – provvede a farle inserire sul sito della SSPP, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

Art. 5. Requisiti dei candidati

Tutti i candidati alle cariche devono essere soci ordinari che non siano in posizione di quiescenza.

Art. 6. Tipologia delle candidature

Le candidature devono essere distinte, rispettivamente, per le seguenti tipologie di cariche: (a) Presidente; (b) Vicepresidente; (c) Consigliere; (d) Revisore dei conti.

Ogni socio può presentare la candidatura per una sola tipologia.

Art. 7. Candidature del Consiglio direttivo in scadenza

I componenti del Consiglio direttivo, in scadenza al momento delle elezioni, debbono formalizzare la propria eventuale candidatura al pari degli altri soci, potendo scegliere un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto nel precedente mandato.

Art. 8. Controllo preventivo delle candidature

Le candidature dovranno ottemperare alle modalità previste dal presente Regolamento.

Sarà cura della Commissione Elettorale accertare, prima della data delle elezioni, la regolarità delle procedure e la presenza dei requisiti richiesti. I casi di irregolarità saranno tempestivamente segnalati agli interessati.

Art. 9. Riscontro di irregolarità

Per eventuali irregolarità di qualsiasi genere, esclusa quella dirimente della scadenza cronologica di presentazione, il presidente della Commissione Elettorale invita gli interessati a sanarle, prima del giorno delle elezioni.

Nel caso che ciò non avvenga, la candidatura decade e se ne redige verbale, segnalando le motivazioni.

Art. 10. Lo scrutinio

Le votazioni hanno inizio subito dopo il disbrigo degli atti statutari e si concludono entro 2 ore dall'apertura del seggio.

Le schede vanno deposte in apposite urne, distinte per le distinte cariche sociali.

Lo scrutinio inizia subito dopo la fine delle votazioni, a cominciare dalla carica di Presidente, poi di Vicepresidente, poi di Consigliere, poi di Revisore effettivo e supplente.

La Commissione Elettorale redige e sottoscrive il verbale delle operazioni, che dovrà contenere i dati relativi ai voti riportati da ciascun candidato nei diversi scrutini, al numero delle schede consegnate con l'indicazione di quelle valide, bianche e nulle, al numero degli elettori votanti e astenuti.

Le schede saranno sigillate a cura della Commissione elettorale e conservate presso la sede sociale a cura del Presidente, per un termine massimo di giorni novanta.

=====